

**PROVVEDIMENTO N. 2820 DEL 19 LUGLIO 2010**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 11 DEL 3 GENNAIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI), CAPO VI (DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' PERITALE), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

**L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO**

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

RITENUTA la necessità di apportare modifiche al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 relativamente alle modalità di svolgimento della prova di idoneità dei periti assicurativi;

ADOTTA

il seguente Provvedimento:

Art. 1

(Modifiche all'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. L'articolo 9 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, è modificato come segue:
  - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

*“3. La prova di idoneità consiste in un esame scritto articolato su due elaborati:*

    - a) quesiti a risposta multipla sulle materie indicate al comma 4;*
    - b) redazione di una perizia, corredata dall'illustrazione delle valutazioni e dei principi seguiti nella redazione della stessa”;*
  - b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. Le materie oggetto dell'elaborato di cui alla lettera a) del comma 3 sono le seguenti:*

    - a) normativa in materia r.c. auto; elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni; elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;*
    - b) elementi di fisica; elementi di topografia; elementi di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti”;*
  - c) il comma 5 è soppresso.
  - d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

*“6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato in ciascuno dei due elaborati un punteggio non inferiore a settanta centesimi (70/100)”.*

#### Art. 2

(Modifiche all'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. L'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, è modificato come segue:
  - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. La commissione esaminatrice della prova d'idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:*

    - a) un dirigente dell'ISVAP con funzioni di presidente;*
    - b) due funzionari dell'ISVAP;*
    - c) due componenti scelti tra docenti universitari o di ruolo degli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4, ovvero tra esperti del settore.*

*Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP”;*
  - b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. La commissione esaminatrice può avvalersi di esperti esterni, nominati dall'ISVAP, aventi compiti di natura preparatoria o meramente ausiliaria e consultiva”;*
  - c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*“4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti. A parità di voti prevale quello del presidente”;*
  - d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

*“5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame nonché agli eventuali esperti di cui al comma 2 sono determinati nel provvedimento di nomina”.*

#### Art. 3

(Modifiche all'articolo 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: *“conforme al modello di cui all'allegato n. 4”*.

#### Art. 4

(Modifiche all'articolo 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008, sono aggiunte, alla fine del periodo, le seguenti parole: *“, mediante il modello di cui all'allegato n. 5”*.

#### Art. 5

(Allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento:
  - a) gli allegati nn. 2 e 3 al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 sono sostituiti dagli allegati di corrispondente numero al presente Provvedimento;

- b) agli allegati al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 come modificati dal comma 1, lettera a) sono aggiunti gli allegati nn. 4 e 5 annessi al presente Provvedimento.

Art. 6  
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 7  
(Entrata in vigore)

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

**ALLEGATO N. 2****RACCOMANDATA A.R.**

BOLLO  
(applicare una marca dell'importo  
previsto dalla disciplina vigente  
sull'imposta di bollo)

All'Istituto per la vigilanza sulle  
assicurazioni private e di interesse  
collettivo - ISVAP -  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA

Ruolo dei periti assicurativi

**Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.**

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome

Nome

Comune di nascita  Prov.

Stato Estero di nascita

Data di nascita

Sesso  M  F

Codice fiscale

Indirizzo e-mail

Telefono mobile

**residente in**

Comune  Prov.

Indirizzo  CAP.

Telefono  Fax

**domiciliato in<sup>1</sup>**

Comune  Prov.

Indirizzo  CAP.

Telefono  Fax

<sup>1</sup> Compilare solo se l'indirizzo del domicilio è diverso dall'indirizzo della residenza







riconoscendo che l'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella presente domanda.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti dall'ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di reinscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti la reinscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere alla reinscrizione nel ruolo.

**Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.**

Data [ ]/[ ]/[ ]

Firma del richiedente

.....







